

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
EX FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL SETTORE DI FRANCESE

In vigore dall'A.A. 2011/2012

Aggiornato al 2012/2013

I. PREAMBOLO

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento didattico disciplina le modalità di funzionamento del Settore di Francese dell'ex facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti regolamentari. Tale regolamento è conforme al Regolamento didattico di Ateneo (d'ora in poi R.A.D.) e al regolamento didattico dell'ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

Art. 2 – Compiti del Settore

Il settore di Francese si occupa del coordinamento e dell'organizzazione della propria attività didattica contestualmente alle disposizioni regolamentari della Facoltà da cui dipende. Sempre in collaborazione con la facoltà, il settore di Francese fornisce le conoscenze e le abilità necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dai corsi di studio.

Art. 3 – Atti del settore

I componenti del settore di Francese si riuniscono periodicamente per discutere sulle attività didattiche da assicurare durante l'anno accademico.

Art. 4 – Articolazioni del settore

Il settore di Francese garantisce attività didattica per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale.

Oltre alle esercitazioni di lingua, erogate dai collaboratori ed esperti linguistici (d'ora in avanti CEL), le lezioni sono impartite dai docenti titolari, suddivisi nei corsi di:

- letteratura francese;
- lingua francese;
- traduzione e interpretazione.

II. REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 5 – Ammissione al primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale saranno sottoposti a un test di piazzamento volto ad attestare il livello di competenza linguistica.

Il livello d'ingresso richiesto è A2 del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* (d'ora in avanti QCER).

La somministrazione del test di piazzamento verrà garantita dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Art. 6 – Ammissione agli anni successivi al primo

L'ammissione agli anni successivi al primo avviene con superamento della prova di esercitazione, scritta e orale, e dell'esame col docente di lingua.

Art. 7 – Ammissione alla magistrale

Per l'ammissione alla specialistica o magistrale si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà.

Art. 8 – Organizzazione delle esercitazioni

Per le esercitazioni del primo anno di triennale, gli studenti saranno suddivisi in due gruppi secondo le modalità dettate dalle esigenze organizzative del settore.

Per il secondo anno di triennale, gli studenti confluiscono in un solo gruppo.

Per il terzo anno di triennale, gli studenti sono suddivisi in due gruppi in base al numero di CFU.

Il primo e secondo anno di magistrale sono suddivisi rispettivamente in due gruppi, ciascuno affidato a un CEL.

Per il secondo e terzo anno di triennale è previsto un modulo di *Expression orale* facente parte integrante del programma di corso.

La valutazione del modulo di *Expression orale* rientra nella valutazione finale dello studente.

L'organizzazione delle esercitazioni può subire delle variazioni in funzione delle risorse disponibili e delle esigenze che dovessero manifestarsi.

Art. 9 – Livelli linguistici di uscita

Per i livelli di competenza linguistica in uscita si fa riferimento al *QCER*.

La tabella seguente indica i livelli richiesti per anno di corso; il raggiungimento di tale livello è condizione necessaria per passare all'anno successivo.

Anno di corso	Livello del <i>Quadro di riferimento europeo</i>
1 anno LT	B1
2 anno LT	B2
3 anno LT	B2-C1
1 anno LM	C1
2 anno LM	C1/C2

Art. 10 – Frequenza alle esercitazioni di lingua

Le esercitazioni sono svolte dai CEL secondo le linee didattiche stabilite dai docenti di lingua. Tali linee didattiche - comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e i criteri di valutazione - sono stabilite in conformità al *QCER*.

Art. 11 – Certificazioni esterne

Lo studente che presenta certificazioni esterne sulla conoscenza della lingua, corrispondente al livello d'uscita richiesto per ciascun anno, può essere ammesso a sostenere i soli esami orali del CEL e del docente della lingua, con esonero dagli scritti.

La tabella seguente indica i casi di esonero dalla prova scritta di esercitazioni di lingua per ciascun anno in caso di presentazione di certificazione esterna.

anno	Livello	esonero		parte obbligatoria
1 anno LT	B1	prova esercitaz.	scritta	prova orale esercitaz. e esame docente
2 anno LT	B2	prova esercitaz.	scritta	prova orale esercitaz. e esame docente
3 anno LT	B2/C1	prova esercitaz.	scritta	prova orale esercitaz. e esame docente
1 anno LM	C1	prova esercitaz.	scritta	prova orale esercitaz. e esame docente
2 anno LM	C1/C2	prova esercitaz.	scritta	prova orale esercitaz. e esame docente

Gli studenti in possesso di tali certificazioni sono tenuti a presentarle ai docenti in **duplice copia** con l'indicazione del numero di matricola e del nome del corso a cui si è iscritti **entro e non oltre il 30 maggio** di ogni anno. Decorso tale periodo, lo studente non ha diritto a usufruire della certificazione

Lo studente in possesso della certificazione è libero di utilizzarla per essere esonerato dalla prova scritta, oppure può scegliere di sostenere la prova secondo le modalità previste. Una volta effettuata la scelta di non avvalersi della certificazione, anche in caso di esito negativo della prova, non potrà ripresentarla.

La conversione del punteggio della certificazione, in centesimi, in voto in trentesimi avviene per mezzo di calcolo matematico ricorrendo alla seguente proporzione: **$x:100 = \text{punteggio certificazione}:30$** .

Il possesso della certificazione ha validità di **due** anni dalla data del conseguimento della stessa.

Art. 12 – Espletamento esame di lingua francese

Per quanto riguarda tempi e modalità relativi alle prove scritte, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà, in particolare all'art. 11 comma 3, che recita: “[...] si specifica che la prova superata rimane valida per i 6 appelli successivi a quello in cui è stata sostenuta, indipendentemente dal superamento o meno della relativa prova orale”.

La tipologia di esame parziale scritta può subire delle variazioni, ad inizio di ogni anno, secondo gli obiettivi specifici prefissati dal settore di francese.

L'esame di lingua è sostenuto con il docente titolare o affidatario della materia, secondo il programma stabilito e regolarmente pubblicato sul sito della Facoltà, sulle pagine personali dei docenti e sul sito del settore Infra (<http://people.unica.it/infra/>).

Gli studenti che decidono di sostenere l'esame di lingua francese come esame a scelta, saranno sottoposti allo stesso regime di impegno.

Art. 13 – Programmi e esami per studenti di altre facoltà

Il settore di Francese prevede, conformemente alle disposizioni di Ateneo, che studenti di altre facoltà dell'Università di Cagliari possano sostenere l'esame di lingua francese come

esame a scelta garantendo un livello minimo B1 del *QCER*.

Gli studenti di altre facoltà dell'ateneo, che decideranno di sostenere l'esame di lingua francese presso la nostra facoltà, saranno sottoposti allo stesso regime di impegno.

Tutte le informazioni riguardanti programmi ed esami per gli studenti di altre facoltà, saranno rese note sul sito del settore.

Art. 14 – Calendario didattico

In linea con il regolamento didattico di Facoltà e con le delibere dei Consigli di Facoltà del 15/10/2008 - 25/02/2009 – 20/05/2009 è stato stabilito un numero di appelli scritti annuali pari a 6.

Pertanto, il calendario degli esami di profitto dovrà seguire le modalità e la ripartizione temporale di cui sotto:

7 gennaio – 28 febbraio: due appelli

1° giugno – 31 luglio: due appelli

1° settembre – 30 settembre: due appelli

Le date degli esami verranno di volta in volta rese pubbliche attraverso il sito della facoltà, le pagine personali dei docenti e il blog del settore di Francese.

Per esami scritti e orali straordinari è il docente che fissa eventualmente le date, a seconda della disponibilità.

Art. 15 – Prova finale

Relativamente alle norme sulla prova finale, il settore si attiene a quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà, art. 14.

La tesi di laurea può essere chiesta a uno dei docenti di lingua o di letteratura del settore.

L'argomento può essere proposto dallo studente solo se in linea con il percorso di studio e con gli insegnamenti del settore.

Per la tipologia della prova e del relativo punteggio da attribuire in sede di discussione, si rinvia al già citato articolo 14.

III. REGOLAMENTI

Art. 16 – Emanazione regolamento

Il presente Regolamento è emanato in base a quanto previsto dal Regolamento di Facoltà e su proposta del consiglio del settore di Francese.

Le variazioni e le integrazioni, comprese quelle necessarie per il coordinamento e la miglior intelligibilità del testo, sono apportate al Regolamento entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Il presente Regolamento deve tempestivamente essere reso pubblico anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osserva il Regolamento didattico di Facoltà e il Regolamento di Ateneo.

Cagliari, 1 agosto 2012